



venditrice, le rituali garanzie circa la proprietà e la libertà degli immobili, sostenendo che in definitiva l'operazione tende ad emulare da tutti gli altri beni che formano il compendio della Banca Popolare di Roma quei beni immobili che la Banca Popolare di Milano ha facoltà di non acquistare, e che, pertanto, ove detti immobili risultassero, in ipotesi, non liberi o fossero rivendicati da terzi, le conseguenze sarebbero sempre a carico dell' I. N. F., quale unico azionista dell' I. N. F. che ha alienato la Banca.

Il Consiglio dell' I. N. F. ha dovuto riconoscere che la tesi della Banca Popolare di Milano risponde allo spirito dei patti ed alla volontà delle parti che hanno stipulato lo accordo 14 febbraio 1955, ed ha rivolto preghiere al Direttore generale dell' I. N. F. di sottoporre all'approvazione dei competenti Organi le necessarie modifiche da apportare al testo della stipulanda convalidando, in corrispondenza a quanto fondatamente richiesto dalla Banca Popolare di Milano -

Del riguardo va considerato che, in relazione allo spirito degli accordi, il Con-